COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2027 – 2028, CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER UN ANNO ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO INIZIALE, OVVERO MIGLIORATE, SALVO QUEGLI ADEGUAMENTI CHE SI DOVESSERO RENDERE NECESSARIO AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO;

TITOLOI

Affidamento in concessione dei servizi digestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2027 – 2028, con facoltà di rinnovo del contratto per un anno alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell'ottimizzazione del servizio;

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Titolo I è la disciplina della concessione del servizio gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2027 – 2028, con facoltà di rinnovo del contratto per un anno alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell'ottimizzazione del servizio,aisensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019 e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019, nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento ed allanormativadisettore vigente;

Alla luce della normativa richiamata, il Comune di Candiolo ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18.2.2021, mentre le relative tariffe verranno determinate per ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
Si precisa che alla data odierna, questo ente deve ancora adeguare il regolamento succitato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026 (R.G. n. 7546/2025), con la quale è stato enunciato il principio secondo cui il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019 "ha, in ogni caso, natura tributaria", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, in ragione della doverosità della prestazione, dell'assenza di un rapporto sinallagmatico e del collegamento del prelievo alla pubblica spesa

In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Le attività dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

Articolo 2- CORRISPETTIVO – MODALITA' DI VERSAMENTO

Per il servizio oggetto di concessione il concessionario è tenuto a versare al Comune concedente un **canone fisso annuo;**

Il canone fisso annuo posto a base di gara **è di € 28.000,00 (ventottomila, annuo**), soggetto a rialzo;

Il Concessionario remunera i servizi resi e oggetto di concessione, esclusivamente con gli incassi della concessione al netto del canone versato al Comune nella misura derivante dalla propria offerta economica e al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti deicontribuenti.

Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni e di interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura, etc…) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenential demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente concessione, escluseeventualiaddizionalie quote comunque di competenza dialtriEnti.

Il pagamento del canone di concessione dovrà avvenire in quattro rate entro il 31 gennaio (mesi di gennaio, febbraio, marzo), 30 aprile (aprile, maggio, giugno) ,31 luglio (luglio, agosto, settembre) e 31 ottobre (ottobre, novembre, dicembre) con versamento presso la Tesoreria Comunale di Candiolo;

Articolo 3– VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE

I versamenti relativi al canone unico verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema di PagoPA del Comune di Candiolo o del concessionario. Questi è infatti tenuto a mettere a disposizione dell'utente un proprio sistema PagoPA e ad effettuare,a tal fine, tutte le

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

implementazioni software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa, nonché a sviluppare l'integrazione con il gestionario finanziario dell'Ente per tutta la parte di riconciliazione finanziaria
Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.
Il Concessionario è tenuto a rimettere al Comune annualmente il rendiconto analitico dei pagamentieffettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altridirittiespese.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui aicommiprecedenti,secondo leesigenze di contabilizzazione dell'Ente.
Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa invigore,inviandoli,seprevisto,all'autoritàpreposta adeffettuareicontrolli.
Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema direndicontazione successivamente alla stipula del contratto
Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNALE

L'Ente fornirà al Concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base dellabancadati.
Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine,si impegna a:
-comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente capitolato;
-trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
-consegnare l'elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

Articolo 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1.Il Concessionario deve:
a) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici;
b) mettere a disposizione del committente e tenere aggiornata per la consultazione in tempo reale, una mappa generale con indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle Pubbliche Affissioni e della loro ubicazione distinti per tipologia di impianto e finalità di utilizzazione. La mappa aggiornata all'ultimo mese di gestione dovrà essere consegnata al Comune al termine della

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

concessione;

c) mettere a disposizione degli utenti/contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e di pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale;

d) mettere a disposizione tutte le informazioni sul sito internet del concessionario che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti(orari,recapiti,ecc.…) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni;

e) rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti/utenti con specifico riferimento airimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti dalla norma. In caso di reclami da parte degliutenti, il concessionario è tenuto a trasmettere copia all'ufficio competente che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito ed eventualmente,di adottare i conseguenti provvedimenti.

f) inviare ai contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini dipagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell'importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in casodi ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario,nonché il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente;

g) controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive occupazioni di suolo pubblico effettuate senza i preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune. Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate dal concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata;

h) consentire gli accessi al personale dell'Ente per verificare la regolarità della gestione;

i) svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, comprese la sottoscrizione degli avvisi di accertamento;

l) curare il contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate affidate. Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi. A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente e scientemente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di accertamento o procedure coattive di recupero di crediti;

m) concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dal Regolamento generale delle Entrate dell'Ente.

n) sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Il Comune di Candiolo si riserva di modificare/integrare tali obblighi conformandosi alla normativa vigente nell'arco della durata della concessione.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Articolo 6– IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna. Un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.
2. Il Concessionario dovrà effettuare tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale esistente e di quella nuova che verrà installata nel corso della concessione, compresa la sostituzione (con fornitura e posa in opera con oneri a totale carico del concessionario) di quella in cattivo stato o pericolante.
3. Gli oneri perla manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti,nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali (sia per gli impianti già esistenti che quelli nuovi) sono a totale carico del concessionario.
4. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza oneri a carico del Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
5. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni negli appositi spazi, nel rispetto delledisposizioni previste dalla Legge nonché dal Regolamento Comunale e da ogni altra norma in materiaassumendosene ogni responsabilità. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dall'imposta dovuta, ne accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla Legge e dal Regolamento Comunale. La materiale affissione dei manifesti dovrà essere effettuata con la massima cura e diligenza ed in conformità alla vigente normativa in materia.

TITOLOII

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 7 – SEDE OPERATIVA – SPORTELLO AL PUBBLICO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantire l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di mettere a disposizione nel territorio del Comune di Candiolo del personale, collocato presso una sede in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza.

2. Presso la sede dovranno essere disponibili, per la consultazione:
- Le tariffe approvate dall'Ente;
- I regolamenti comunali del servizio oggetto della Concessione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- il Registro delle commissioni di affissione.

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

3. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono,mail, posta elettronica certificata,ecc. …).
4. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.
5. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico della predetta sede per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico dal lunedì al venerdì per un orario non inferiore a 5 ore settimanali.
Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il responsabile competente, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all'utenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
6. L'aggiudicatario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordando con il Comune le specificità e renderla disponibile presso lo sportello al pubblico.

Articolo 8 – Personale

1. Il Concessionario designa:
a) Un responsabile per la gestione dei canoni;
b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L. 160/2019;
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti lenorme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. L'aggiudicatario, nei cinque giorni precedenti l'inizio della gestione, deve segnalare al Comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio.
4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui alCodice di comportamento DPR n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunqueidoneo allo svolgimento dell'incarico, desumibile da valida documentazione attestante l'esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuoviinserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
5. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È inoltre tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia(D.Lgs.81/2008).
6. Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale èsempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati o agenti. È altresì responsabilecivilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio osubiti da terzi per causa dello stesso e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativaagliinfortunie dannipredetti.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Articolo 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione ha la durata di anni DUE a** decorrere dalla stipula del relativo contratto (01.01.2027 - 31.12.2028) con facoltà di rinnovo per un anno. Al termine della concessione il Comune si riserva la facoltà, al fine di assicurare il regolare svolgimentodel servizio, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, di prorogare il contratto con le stesse modalità e dalle medesime condizioni per un periodo di mesi sei e comunque fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.
 Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
2. Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.
3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un anno alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell'ottimizzazione del servizio. La scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del biennio è di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa e incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
4. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:
 a) Della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
 b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione. Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e **condizioni di cui al presente capitolato e dall'offerta proposta in sede di gara.**
5. Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere,le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le attività di cui alcomma 5 avessero durata superiore all'anno solare, la relazione di cui al periodo precedente viene aggiornata semestralmente dal Concessionario.
5. Alla scadenza della presente concessione, l'Aggiudicatario si impegna, affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei, avvenga con la massima efficienza,senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.
 A tal fine l'Aggiudicatario è obbligato:
 - a concordare con l'Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano didismissionegraduale delservizio;
 - a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri perl'Ente. L'Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

6. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in oggetto della concessione è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato concarattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna.

7. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

Articolo 10 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore dell'affidamento per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2028 comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore anno è stimato in € 118.632,98;

2. Il valore dell'eventuale proroga di 6 mesi è stimato in € 19.772,16

3. Il valore complessivo dell'affidamento è stimato in € 138.405,14

Detti importi, calcolati ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 36/202, sono una mera stima e come tale non impegnativa per l'Ente

Articolo 11 – CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCURSUALI

1.Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente.
Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedente previo confronto con l'Ente stesso.
Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 12 – DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

1. **Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è il soggetto responsabile del controllo tecnico, contabile e amministrativo nella fase di esecuzione dei contratti pubblici di **servizi e forniture** ai sensi dell'**art. 114 del D.Lgs. 36/2023,** , il responsabile del procedimento si avvarrà della figura del direttore dell'esecuzione del contratto (uno per i servizi di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, l'altro per i servizi di riscossione coattiva) che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell' intervento,da uno o più direttori operativi.

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

2. La ditta concessionaria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nei tempie nei modi che saranno definiti negli atti adottati da ciascun Direttore.
3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimentirispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali previste al successivo art.88ovverodellarisoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.
4. Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del servizio procederanno periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità aidocumenti contrattuali; in particolare il direttore dell'esecuzione accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali qualora il direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine da questi fissato.

Articolo 13 – PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, nella misura seguente:

- mancata assunzione del servizio entro la data fissata: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);
- sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);
- mancata consegna al Comune concedente o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione,delle banche dati aggiornate ed i resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio,entro i termini previsti: €500,00 per ogni giorno di ritardo.
- mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite: € 200,00 per ogni giorno di ritardo

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente verrà raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione (ovvero entro massimo 24 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferentia servizi che non possono essere ritardati), con medesima modalità. In caso di mancata risposta o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con PEC o raccomandata a.r.

In caso di mancato pagamento l'importo della penale verrà trattenuto sul deposito cauzionale,a insindacabile giudizio del Comune.

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art.1453 del codice civile di risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Candiolo, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al concessionario.
2. In tale ipotesi il Direttore dell'esecuzione, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli il termine di quindici giorni naturali e consecutivi (ovvero24 oreper le contestazioni ritenute dal Direttore dell'esecuzione afferenti a servizi che non possono essere ritardati),per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP,procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.
3. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto aisensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 a) Fallimento del concessionario;
 b) Cessione del contratto;
 c) Nelle ipotesi previste dal presente capitolato e nell'art.122 del D.lgs. 36/2023 ;
 d) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.3 legge13 agosto 2010, n.136;
 e) per in osservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
 f) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 g) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
 h) Mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
 i) il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui agli artt.91e 94 del D.Lgs.159/2011,ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sullavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - Qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa,sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p.,319 ter c.p.,319

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

quater c.p.,320 c.p.,322c.p., 322bisc.p., 346bisc.p.,353c.p. e353bisc.p.".

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 16.

Articolo 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge13agosto 2010, n. 136. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Appaltatore assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essiassume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al richiamato art. 3 della legge n. 136/2010; si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante;

Articolo 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 'art 53 co.4 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% (cinque percento) dell'importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi,escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,comma2,del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.
7. Nel caso in cui, al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili adannualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 5 percento del valore residuale del contratto.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

9. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

10. L'aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenutoal reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune;

11. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario,avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

Articolo 17– POLIZZA ASSICURATIVA A DANNI VERSO TERZI (RCT/RCO)

1. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT/CO per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovràprevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.

2. Il Concessionario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi,sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia ingenere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprionell'ambitodell'espletamento delserviziostesso.

3. In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortunio altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

4. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danniarrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

5. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

Articolo 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-SUBAPPALTO

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (iscrizione all'apposito Albo ministeriale dei gestori delle attività di riscossione ed accertamento delle entrate) è vietato sub concedere a terzi il servizio oggetto di concessione anche in forma parziale a pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione immediata del contratto.

Il verificarsi dell'evento sopraccitato, sia in maniera palese che occulta, prevede, come previsto dall'art.14 del D.M. n. 101 del 13 aprile 2022, la cancellazione dal medesimo albo dei concessionari.

Il subappalto è concesso unicamente per le seguenti attività:

- installazione e manutenzione degli impianti affissionali;
- stampa e spedizione comunicazioni di pagamento, avvisi di accertamento;
- gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a soggetti terzi, nell'ambito delle attività sopraccitate, dovrà avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto di cui all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Articolo 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 s.m.i., rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Candiolo ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici,per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritte, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poiché consultabili online sul sito istituzionale del Comune di Candiolo.

Articolo 20 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Torino. E'esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 21 – ADEGUAMENTO

1. Relativamente al servizio di gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nel caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino unavariazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del gettito annuo, i corrispettivi previsti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

Articolo 22 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e a i Regolamenti e agli atti di approvazione.

Articolo 23 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA'

1. Il rapporto tra il Comune di Candiolo e il concessionario si perfeziona con la stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 16;

2. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

interdittive.

Articolo 24 – CLAUSOLE PATTO DI INTEGRITA'

Al presente contratto si applica il patto di integrità approvato con deliberazione giunta comunale n. 118/2014 che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare

Articolo 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13REG.UE2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"),ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento,si informa che:

25.1 Dati relativi al COMUNE DI CANDIOLO - VIA FOSCOLO N. 4 - 10060 CANDIOLO - tel. 0119934813, fax 0119621108 - mail: finanziario@comune.candiolo.torino.it pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO: MICHELA Cristiano tel. : 0115629063 mail: c.michela@avvocatipacchiana.com pec: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

25.2 - Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, coordinate bancarie ecc.), raccolti all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale con il Comune e/o nel corso dello stesso.
Si ricorda che per dati personali si intende "ogni informazione riguardante una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, economica, culturale o sociale".

25.3 - Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti e trattati con la esclusiva finalità del corretto e completo svolgimento delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, per tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nonché per gli adempimenti previsti per legge

25.4 - Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei (es. moduli d'ordine o registrazione), informatici (es. software gestionali) e telematici mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

25.5 – Categorie di destinatari dei dati

I dati potranno essere messi a disposizione di società, Enti e/o professionisti esterni ai quali il Comune di CANDIOLO si rivolge sia per l'erogazione dei servizi, sia per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali, quali:

- collaboratori e dipendenti del Titolare, nominati da quest'ultimo e nell'ambito delle relative mansioni quali Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra
- soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) in qualità di Responsabili del Trattamento e solo se la loro attività sia funzionale all'espletamento delle prestazioni richieste
- amministratore di sistema per la gestione, la manutenzione e la sicurezza del server e del software gestionale
- i fornitori per la consegna diretta della merce
- soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e Noi, oppure per obbligo di legge o di provvedimento.

25.6 - Periodo di conservazione dei dati

I Dati sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, così come richiesto dalla normativa vigente per finalità fiscali e contabili.
I dati che non siano ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle suddette finalità, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, salvo che la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.

25.7 -Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati è necessario per lo svolgimento delle finalità di cui alle lettere a), b), c) ed eventualmente d) del punto 3. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati, comporta l'impossibilità di adempiere alle predette finalità.

25.8 - Trasferimento dei dati verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali

I Dati non verranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali, salvi i casi in cui tale trasferimento sia richiesto per adempiere ad obblighi di legge o a compiti di interesse pubblico.
In caso di trasferimento verso Paesi terzi il Comune di CANDIOLO assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.

25.9 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 Par. 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

25.10 - I Diritti dell'interessato

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Ai sensi del GDPR, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- ✓ Richiedere l'accesso ai Suoi Dati (art. 15 GDPR) Ciò le consente di ricevere una copia di tali Dati e di controllarne la corretta elaborazione.
- ✓ Ottenere la rettifica di Dati inesatti che La riguardano (art. 16 GDPR).
- ✓ Richiedere la cancellazione dei Dati laddove non ci siano più motivi per continuare a trattarli (art. 17 GDPR).
- ✓ Opporsi al trattamento dei Dati forniti per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 21 GDPR).
- ✓ Richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure della valutazione della Sua richiesta di opposizione (art. 18 GDPR).
- ✓ Richiedere la portabilità dei Dati (art. 20 GDPR). Ciò Le consente di ricevere i Suoi Dati in un formato utilizzabile elettronicamente e di trasferirli ad un altro Titolare.
- ✓ Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

In alcuni casi (cancellazione, limitazione e opposizione) l'esercizio dei diritti potrebbe non rendere più possibile in tutto o in parte l'erogazione delle prestazioni e/e dei servizi resi a suo favore.

Tali diritti potranno essere esercitati solamente in determinate circostanze previste dal Regolamento (UE) 2016/679, ed utilizzando i dati di contatto del Titolare specificati al punto 1.

Art. 26 – Designazione dell'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali

1. Relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio,l'Amministrazione Comunale designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR (Regolamento UE2016/679); nell'applicazione della citata normativa l'impresa aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti o nei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazioneai propri addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
2. In sede contrattuale saranno esplicitate le istruzioni, le regole e gli obblighi che il concessionario deve osservare in merito alla tutela e dal trattamento dei dati.
3. L'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo. Ferma ogni opportuna valutazione dell'Amministrazione, si rappresenta che il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 82 GDPR., risponde "*…per il danno causato dal trattamento* ***solo se*** *non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento*"